

ISTITUTO NAZIONALE
DI PREVIDENZA
PER I DIPENDENTI
DELL'AMMINISTRAZIONE
PUBBLICA

INPDAP

DIREZIONE CENTRALE
PRESTAZIONI PREVIDENZIALI
Ufficio

Roma, 11 19/5/99

DIREZIONE GENERALE

**UFFICIO SCOLASTICO
REG.LE PER LA SICILIA**

1 FEB 2012

3274

MIUR.AOODRSI.REG. UFF.

RIS.

INT.

Circolare n. 37

AI DIRIGENTI GENERALI

AI DIRETTORI DEGLI UFFICI
PERIFERICI

AI COORDINATORI DELLE ATTIVITA'
PROFESSIONALI

LORO SEDI

OGGETTO: ammissibilità a riscatto di servizi documentati ma non espressamente indicati nella relativa domanda.

In materia di riscatto ai fini del trattamento di fine servizio si è sovente posta la problematica circa i requisiti giuridici di accoglibilità di una domanda, cui era stata allegata una documentazione relativa a servizi e/o periodi non espressamente indicati dall'iscritto nella domanda stessa.

L'Istituto, a fronte di un primo orientamento favorevole all'accoglimento delle istanze di rettifica delle delibere di riscatto, che escludevano i servizi non elencati nelle domande, ha successivamente respinto le istanze stesse sul presupposto che, essendo la valorizzazione dei servizi rimessa all'esercizio di una facoltà da parte dell'iscritto, non poteva assumersi quale indubbia manifestazione di volontà di riscattare ulteriori servizi, la mera allegazione di un certificato relativo ad un servizio non incluso tra quelli elencati nella domanda.

La problematica, presente anche nel trattamento pensionistico, è stata esaminata dalla Corte dei Conti, la quale ha ritenuto fondato un ricorso giurisdizionale, accogliendo la pretesa del ricorrente.

Conformemente a tale orientamento, il Ministero del

tesoro - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
rispondendo ad un quesito di un Provveditorato agli studi, premesso
che "è rispondente ai canoni di convenienza ed opportunità che
l'Amministrazione indirizzi la propria azione uniformemente ai
contenuti" delle pronunce della Corte dei Conti, ha espresso
l'avviso che l'inclusione tra la documentazione allegata alla
istanza di riscatto di certificazioni di servizi non elencati nella
istanza stessa, rappresenta "una esplicita manifestazione di
volontà di richiederne il computo ai fini pensionistici", con
conseguente obbligo dell'amministrazione di valorizzare tali
servizi mediante riscatto.

Stante il richiamo all'istituto pensionistico operato
dagli articoli 15 del d.P.R. 1032/73 e 12 della legge 152/68, ai
fini della computabilità, mediante riscatto, nel trattamento di
fine servizio, dei periodi non coperti dal contributo previdenziale
obbligatorio, si ritiene che l'orientamento innanzi riportato vada
esteso anche a detto trattamento.

Poichè nella fattispecie l'onere contributivo a carico
dell'iscritto va determinato sulla base dello stipendio e degli
altri coefficienti individuabili alla data della domanda, è ovvio
che l'accoglimento dell'istanza o del ricorso gerarchico per
ottenere la rettifica della determinazione è subordinato alla loro
tempestiva presentazione nel termine di 30 giorni dalla notifica o
dalla comunicazione del provvedimento, come disposto dagli artt. 29
del d.P.R. 1032/73 e 2 del d.P.R. 1199/71.

IL DIRETTORE GENERALE f.f.
DR. Antonino GRASSO

